REGOLAMENTO (CE) N. 1594/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1995

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 per quanto concerne l'adeguamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica d'Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione vigente nel settore delle carni suine e derivante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono necessarie misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali in termini di esonero parziale dal prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica d'Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania;

considerando che sono state accordate concessioni nel quadro del regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/95 [3], nonché del regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/95; che, tenuto conto della sostituzione dei prelievi con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995, risulta necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/984 il termine « prelievo » è sostituito ovunque con « dazio doganale ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.
[3] GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 3.
[4] GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.